REGOLAMENTO (CEE) N. 3025/80 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1980

che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria e la Repubblica democratica tedesca e che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (5), in particolare l'articolo 5,

considerando che con regolamento (CEE) n. 1430/80 della Commissione, del 6 giugno 1980 (6), è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria e la Repubblica democratica tedesca; che nella situazione attuale è opportuno chiudere la gara in corso;

considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, nel settore dell'orzo, una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di cui rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2747/75 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che esistono dei bisogni su dei mercati specifici e che, allo scopo di assicurarne l'approvvigionamento, è necessario che la gara all'esportazione venga limitata alla Polonia, alla Cecoslovacchia, all'Ungheria, alla Romania, alla Bulgaria e alla Repubblica democratica tedesca;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione del prelievo all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione (7), modificato dai regolamenti (CEE) n. 278/75 (8) e (CEE) n. 771/75 (9), e, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione (10), modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78 (11); che fra tali impegni v'è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU per tonnellata da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CEE) n. 1430/80 è modificato come segue: la data di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è sostituita dalla data del 4 dicembre 1980.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 82.
(4) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
(6) GU n. L 143 del 7. 6. 1980, pag. 11.
(7) GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.
(8) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 7.
(9) GU n. L 77 del 26. 3. 1975, pag. 13.
(10) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.
(11) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

2. È indetta una gara per il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2747/75 e/o per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2746/75.

3. La gara ha per oggetto orzo da esportare verso la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria e la Repubblica democratica tedesca.

4. La gara è indetta fino al 30 giugno 1981. Sino a tale data si procede a gare settimanali per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 tonnellate.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75 ammonta a 12 ECU per tonnellata.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 (1), i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 5 dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75:

— di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75, oppure

— di fissare un prelievo minimo all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2747/75, oppure

— di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisce ad un prelievo all'esportazione.

Ove venga fissato un prelievo minimo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detto prelievo minimo.

Articolo 6

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto in allegato.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore limite fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

ALLEGATO

Gara settimanale prelievo/restituzione all'esportazione d'orzo verso la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria e Repubblica democratica tedesca

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

I

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo prelievo all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

II

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo restituzione all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		